

COMUNE DI SALUDECIO

PROVINCIA DI RIMINI

C.A.P. 47835

P.IVA 00667190409

Tel 0541/869701

Fax 0541/981624

Servizi comunali al cittadino

Presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Saludecio è possibile presentare domanda per l'assegno nucleo familiare e di maternità'.

Di seguito sono specificati sia i requisiti che i parametri di reddito per potervi accedere.

Per informazioni è possibile contattare la Sig.ra Pazzaglini Laura – ufficio segreteria - al n. tel. 0541/869701

Le domande possono essere presentate personalmente presso l'ufficio protocollo o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno unitamente alla fotocopia della dichiarazione sostitutiva unica DSU e dell'attestazione Ise e di un documento di identità' valido al seguente indirizzo:

Comune di Saludecio

Piazza B.Amato Ronconi 1

47835 Saludecio



COMUNE DI SALUDECIO

PROVINCIA DI RIMINI

C.A.P. 47835

P.IVA 00667190409

Tel 0541/869701

Fax 0541/981624

AL COMUNE DI SALUDECIO

Oggetto: Richiesta dell'assegno di maternità.

Il/La Sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

C.F. _____

Residente in questo Comune in via _____ n. _____

In qualita' di:

- madre
- padre
- affidataria/a preadottivo
- adottante - coniugato - non coniugato;

del/dei minore/i:

N.D.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita

Iscritto/i all'anagrafe nello stesso mio nucleo familiare in data _____, in applicazione:

dell'art. 66 della legge 23.12.1998, n.448 e successive modifiche e integrazioni;

del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n.221;

del D.P.C.M. 21 luglio 1999, n.305;

del D.M. 29 luglio 1999;

dell'art.80, commi 10 e 11, della legge 23.12.2000, n.388;

del D.M. 21.12.2000 n.452 (G.U. n.81 del 6 aprile 2001);

della'rt. 74 del T.U. 26 marzo 2001, n.151;

CHIEDE

la concessione dell'assegno di maternità previsto dall'art.66 della legge n.448/1998, dall'art.74 del T.U. 26 marzo 2001, n.151, meglio prima richiamati.

A conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sulla responsabilità penale può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici eventuali conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sottola propria responsabilità

DICHIARA

___ di essere in possesso della cittadinanza italiana

___ di essere cittadino/a comunitario/a

___ di essere in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art.9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;

___ che la richiesta dell'assegno si riferisce a bambino/i in possesso di regolare carta di soggiorno di cui al d.lgs n.286/1998;

___ di avere titolo alla concessione dell'assegno di maternità ai sensi dell'art.11 del D.M. 21 dicembre 2000, n.452, per

i seguenti

motivi: _____

___ di non prestare alcuna attività lavorativa e, conseguentemente, di non aver diritto per l'evento di cui trattasi, ad alcuna prestazione previdenziale o economica;

___ che beneficia del trattamento previdenziale della indennità di maternità di € _____ mensili

ALLEGA

La prescritta dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare.

Saludecio li _____

ASSEGNO DI MATERNITÀ

Il responsabile del servizio


Visto l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53»;

Visto l'art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448»;

RENDE NOTO

- la domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;
 - ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all'assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001; hanno altresì diritto all'assegno le cittadine extracomunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno, nonché le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30 (Circolare INPS 9 marzo 2010, n. 5);
 - in mancanza della donna, hanno diritto, all'assegno, i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;
 - l'assegno viene corrisposto nell'importo complessivo di € 1.581,25 (€ 316,25 mensili per la durata di 5 mesi) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2011 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
 - la domanda e la dichiarazione unica, se quest'ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso questo ufficio;
 - il valore dell'indicatore della situazione economica, per le domande relative ai nati nell'anno 2011, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, in € 32.967,39;
 - il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.
- Questo avviso in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

UFFICIO SERVIZI
SOCIALI
Assegno di maternità per
i nati nell'anno 2011.
(art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001).

Riteniamo utile riprodurre la seguente tabella esemplificativa per la riparametrazione del valore della situazione economica (scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31.03.1998 n. 109 e successive modificazioni), senza le ulteriori maggiorazioni:

Numero Componenti	Scala di equivalenza		Valore situazione economica riparametrato euro
	(base: 1 comp.=1) scala D.Lgs. n. 109/98	(base: 3 comp.=1) parametri art. 74 D.Lgs. n. 151/2001	
2	1,57	0,87(*)	28.681,63
3	2,04	1,00	32.967,39
4	2,46	1,21	39.890,54
5	2,85	1,40	46.154,35
6	3,20	1,57	51.758,80
7	3,55	1,74	57.363,26
8	3,90	1,91	62.967,71
9	4,25	2,08	68.572,17
10	4,60	2,25	74.176,63

(*) dato dal seguente calcolo:

$(1,57+0,2 \text{ maggiorazione nucleo con unico genitore}) : 2,04 = 0,87$.

Per le ulteriori maggiorazioni si applica la seguente formula:

$(\text{Valore scala eq. D.Lgs 109} + \text{eventuali maggiorazioni})^* \times 32.967,39$

2,04

(*) il valore della divisione deve essere arrotondato al centesimo

Esempio di determinazione del valore della situazione economica riparametrato.

Prendendo a base un nucleo familiare di 7 componenti ed in presenza delle seguenti ulteriori maggiorazioni previste dalla scala di equivalenza:

- 0,50 per la presenza, nel nucleo familiare, di componente con handicap;

- 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività lavorativa;

il valore della situazione economica riparametrato verrà così determinato:

$3,55+0,50+0,20 = 2,08$ (parametro arrotondato al centesimo) $\times 32.967,39 = 68.572,17$

(valore della situazione economica riparametrato da confrontare con l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) del richiedente)

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

Il responsabile del servizio

Visto l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;


Visto l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare»;

RENDE NOTO

- la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l'anno 2011, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2012;
- sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani o comunitari residenti, nonché, ai sensi dell'art. 27, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i titolari dello status di rifugiati politici;
- l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 131,87 mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
- il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- la domanda e la dichiarazione unica, se quest'ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso questo ufficio;
- il valore dell'indicatore della situazione economica, per le domande relative all'anno 2011, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, in € 23.736,50;
- il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

Questo avviso in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONTENUTO	ADEMPIMENTI																																				
<p>UFFICIO SERVIZI SOCIALI Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori per l'anno 2011. (art. 65 Legge 23 dicembre 1998, n. 448)</p>	<p>Riteniamo utile riprodurre la seguente tabella esemplificativa per la riparametrazione del valore della situazione economica (scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e successive modificazioni), senza le ulteriori maggiorazioni:</p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Numero Componenti</th> <th colspan="2">Scala di equivalenza</th> <th rowspan="2">Valore situazione economica riparametrato euro</th> </tr> <tr> <th>(base: 1 comp.=1) scala D.Lgs. 109/98</th> <th>(base: 5 comp.=1) parametri art. 65</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>2,46</td><td>0,93(*)</td><td>22.074,95</td></tr> <tr><td>5</td><td>2,85</td><td>1,00</td><td>23.736,50</td></tr> <tr><td>6</td><td>3,20</td><td>1,12</td><td>26.584,88</td></tr> <tr><td>7</td><td>3,55</td><td>1,25</td><td>29.670,63</td></tr> <tr><td>8</td><td>3,90</td><td>1,37</td><td>32.519,01</td></tr> <tr><td>9</td><td>4,25</td><td>1,49</td><td>35.367,39</td></tr> <tr><td>10</td><td>4,60</td><td>1,61</td><td>38.215,77</td></tr> </tbody> </table>	Numero Componenti	Scala di equivalenza		Valore situazione economica riparametrato euro	(base: 1 comp.=1) scala D.Lgs. 109/98	(base: 5 comp.=1) parametri art. 65	4	2,46	0,93(*)	22.074,95	5	2,85	1,00	23.736,50	6	3,20	1,12	26.584,88	7	3,55	1,25	29.670,63	8	3,90	1,37	32.519,01	9	4,25	1,49	35.367,39	10	4,60	1,61	38.215,77	<p>(*) dato dal seguente calcolo: (2,46+0,2 maggiorazione nucleo con unico genitore) : 2,85 = 0,93. Per le ulteriori maggiorazioni si applica la seguente formula: (Valore scala eq. D.Lgs 109 + eventuali maggiorazioni)* _____ x 23.736,50 2,85</p>		
Numero Componenti		Scala di equivalenza			Valore situazione economica riparametrato euro																																
	(base: 1 comp.=1) scala D.Lgs. 109/98	(base: 5 comp.=1) parametri art. 65																																			
4	2,46	0,93(*)	22.074,95																																		
5	2,85	1,00	23.736,50																																		
6	3,20	1,12	26.584,88																																		
7	3,55	1,25	29.670,63																																		
8	3,90	1,37	32.519,01																																		
9	4,25	1,49	35.367,39																																		
10	4,60	1,61	38.215,77																																		
<p>(*) il valore della divisione deve essere arrotondato al centesimo</p>																																					
<p>Esempio di determinazione del valore della situazione economica riparametrato.</p>																																					
<p>Prendendo a base un nucleo familiare di 7 componenti ed in presenza delle seguenti ulteriori maggiorazioni previste dalla scala di equivalenza:</p>																																					
<p>- 0,50 per la presenza, nel nucleo familiare, di componente con handicap;</p>																																					
<p>- 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività lavorativa;</p>																																					
<p>il valore della situazione economica riparametrato verrà così determinato:</p>																																					
<p>3,55+0,50+0,20 _____ = 1,49 (parametro arrotondato al centesimo) x 23.736,50 = 35.367,39 2,85</p>																																					
<p>(valore della situazione economica riparametrato da confrontare con l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) del richiedente)</p>																																					